



Comune di OSTIGLIA
(Prov. Di Mantova)

REGOLAMENTO

**COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI
ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL D.L.G. 12/04/2006, N. 163,
COME INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24/06/2014 N.90**

Approvato con deliberazione del Giunta Comunale n. 40 del 22.03.2016

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL D.L.G. 12/04/2006, N. 163
COME INTRODOTTO DAL DECRETO LEGGE 24/06/2014 N.90.**

* * *

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività professionali di responsabilità unica del procedimento, progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, certificazione di regolare esecuzione o di collaudo tecnico amministrativo, inerenti a lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Restano escluse dall'incentivo le sole attività manutentive per le quali non viene svolta alcuna delle attività professionali sopra citate.
4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Art. 3 Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 del decreto, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie fino ad un massimo del 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, nel seguente modo:
 - a. Per opere di importo posto a base d'asta < di Euro 2.500.000,00: fondo = 2 %

b. Per opere di importo posto a base d'asta da Euro 2.500.000,00 a Euro 5.000.000,00:

Per la parte di importo fino a Euro 2.500.000,00: fondo = 2 %

Per la parte di importo da Euro 2.500.000,00 fino a Euro 5.000.000,00: fondo = 1,8 %

c. Per opere di importo posto a base d'asta > 5.000.000,00:

Per la parte di importo fino a Euro 2.500.000,00: fondo = 2 %

Per la parte di importo da Euro 2.500.000,00 fino a Euro 5.000.000,00: fondo = 1,8 %

Per la parte di importo oltre a Euro 5.000.000,00: fondo = 1,6 %.

2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
6. Nel caso in cui durante il corso dei lavori dovesse essere necessario predisporre qualsivoglia perizia di variante, fatta eccezione per le perizie di variante menzionate al successivo art.8, il compenso da essa derivante verrà quantificato, conteggiando il 2,0 % del costo lordo delle opere in aumento previste in perizia, rispetto a quelle del progetto esecutivo approvato.
7. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
8. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della responsabilità unica del procedimento, della progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza di lavori pubblici.

Art. 4 Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del responsabile del settore tecnico, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso funzionario può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita

l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile di settore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare i nominativi del personale interno incaricati delle varie attività a supporto del responsabile unico del procedimento e delle varie fasi della progettazione e della direzione dei lavori, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
 - f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, previa asseverazione dello stesso responsabile del procedimento.
5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.
6. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto medesimi.
7. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione "Comune di San Benedetto Po – Ufficio Tecnico" o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'ufficio sia articolato in settori, servizi o unità operative.

Capo II

Ripartizione dell'incentivo

Art. 5 Ripartizione

La ripartizione dell'incentivo è operata dal responsabile del settore tecnico, secondo le percentuali nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

1. L'incentivo viene ripartito, per ciascun progetto approvato, per il quale almeno una delle fasi sotto indicate sia stata svolta direttamente dal personale dell'ufficio tecnico, con le seguenti modalità:
 - a) il 25% al responsabile unico del procedimento.
 - b) il 10% ai suoi eventuali collaboratori secondo il riparto disposto dal responsabile del settore tecnico. Nel caso in cui non si sia avvalso di alcun collaboratore, la percentuale spetta interamente al responsabile unico del procedimento.
 - c) il 20% al tecnico che ha firmato il progetto. Nel caso in cui il progetto preveda la presenza di diverse competenze professionali con l'assunzione delle relative responsabilità, la percentuale sarà suddivisa con riferimento alle parti progettate secondo il riparto disposto dal responsabile del settore tecnico.
 - d) Il 10% ai suoi eventuali collaboratori secondo il riparto disposto dal responsabile del settore tecnico. Nel caso in cui non si sia avvalso di alcun collaboratore, la percentuale spetta interamente al tecnico progettista.
 - e) il 20% al tecnico incaricato della direzione lavori. Nel caso in cui la direzione dei lavori, preveda la presenza di diverse competenze professionali con l'assunzione delle relative responsabilità, la percentuale sarà suddivisa con riferimento alle parti dirette secondo il riparto disposto dal responsabile del settore tecnico.
 - f) il 5% ai suoi eventuali collaboratori secondo il riparto disposto dal responsabile del settore tecnico. Nel caso in cui non si sia avvalso di alcun collaboratore, la percentuale spetta interamente al tecnico direttore dei lavori.
 - g) il 5% al tecnico incaricato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
 - h) il 2,5% al tecnico che ha redatto il piano per la sicurezza. Nel caso in cui la tipologia dei lavori non richieda il piano per la sicurezza, la percentuale spetta al Progettista.
 - i) il 2,5% al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Nel caso in cui la tipologia dei lavori non richieda il coordinatore in fase di esecuzione, la percentuale spetta al Responsabile unico del procedimento.

Le percentuali di cui ai punti c), d), e) e f) saranno rimodulate sulla base della complessità delle opere applicano i seguenti coefficienti moltiplicatori:

a)	Realizzazione di nuovi edifici, compresi gli impianti	1,00
b)	Realizzazione di nuove infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.)	1,00
c)	Interventi riguardanti edifici, infrastrutture, aree, arredi, parchi, ecc., soggetti a tutela monumentale e paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, a vincoli idrogeologici, a normative sismiche, ad altre normative e vincoli sovra ordinati, ecc.	1,00
d)	Manutenzioni, restauri e ristrutturazioni di edifici	1,00
e)	Manutenzioni, restauri e ristrutturazioni infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.)	0,95
f)	Realizzazione di nuove aree attrezzate, arredi, parchi ecc.	0,90
g)	Manutenzioni, restauri e ristrutturazioni di aree attrezzate, arredi, parchi ecc.:	0,85

2. Al personale dell'ufficio tecnico comunale potrà essere affidata anche una sola delle sopra individuate fasi. In tal caso saranno liquidate solo le quote relative alle operazioni eseguite.
3. Qualora l'intera progettazione (preliminare definitiva esecutiva) venga eseguita da professionisti esterni e il personale dell'ufficio tecnico venga incaricato della validazione del progetto, le quote del fondo saranno così suddivise:
 - il 25% al responsabile unico del procedimento.
 - il 10% ai suoi eventuali collaboratori secondo il riparto disposto dal responsabile del settore tecnico. Nel caso in cui non siano stato individuato alcun collaboratore, la percentuale spetta interamente al responsabile unico del procedimento.
 - il 10% al tecnico incaricato della validazione del progetto.
4. Qualora il Responsabile Unico del Procedimento si avvalga del supporto di un professionista esterno per lo svolgimento delle proprie attività di RUP, la quota assegnata al Responsabile Unico del Procedimento viene ridotta al 20 %.
5. Qualora all'ufficio tecnico dell'Ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione e gli altri livelli siano affidati a professionisti esterni al personale comunale, saranno dovute le seguenti quote dell'incentivo per la redazione del progetto completo previsto al precedente comma 1.:
 - progettazione preliminare : 10%
 - progettazione definitiva : 40%
 - progettazione esecutiva : 50%

6. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni, il fondo di incentivazione è calcolato con riferimento alle parti progettate dal professionista appartenente all'Amministrazione comunale, previa ripartizione e valutazione del Responsabile del settore tecnico.
7. Le parti delle quote predette corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a soggetti esterni all'organico dell'Amministrazione non saranno assegnate e costituiranno economia di spesa.
8. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

Capo III

Termini temporali e penalità

Art. 6 Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Qualora non vengano rispettati i termini assegnati sarà applicata una sanzione pari all'1/1000 per ogni giorno di ritardo del compenso spettante per la relativa fase di incarico, fino ad un massimo del 10 % del compenso dovuto.

Art. 7 Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, il responsabile del settore tecnico qualora non sia il progettista dell'opera oppure in tal caso il Segretario Comunale, valuterà l'applicazione delle sanzioni ritenute più opportune ai firmatari del progetto.
2. Nel caso di danno accertato, l'ente potrà avvalersi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale stipulata a favore dei dipendenti incaricati della progettazione e direzione di lavori pubblici.

Capo IV

Disposizioni diverse

Art. 8 Pagamento del compenso

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal responsabile del settore tecnico, previa verifica delle attività svolte, il quale determina la suddivisione delle quote tra le varie figure intervenute nell'esecuzione dell'opera pubblica.
2. La liquidazione potrà essere disposta per le varie quote di competenza, una volta terminate le relative fasi del procedimento amministrativo, con i relativi atti di approvazione e di validazione attestanti la regolare esecuzione della prestazione effettuata.
3. La liquidazione dei compensi maturati dovrà avvenire con lo stipendio del mese successivo alla data dell'atto di pagamento disposto dal responsabile del settore tecnico.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9 Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo, ai beni strumentali o a servizi di supporto, sono a carico dell'Amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni, dei servizi e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 10 Utilizzo degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione, purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

2. L'Amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzo degli elaborati già predisposti.
3. L'Amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 11 Destinazione della quota del Fondo per la progettazione per acquisti

Nel Bilancio dell'Ente è istituito uno specifico fondo a cui confluirà la quota del 20 % di cui al precedente articolo 3 comma 2.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate come segue:

- Una percentuale pari al 70 % all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie compresi gli strumenti informativi (hardware e software) necessari per la progettazione e direzione dei lavori delle opere ad uso del settore tecnico.
- Una percentuale pari al 15 % alle implementazioni delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità della spesa (hardware e software).
- Una percentuale pari al 15 % alla copertura delle spese per la formazione obbligatoria dei tecnici iscritti agli Albi Professionali ed in subordine in caso di risorse residuali a progetti volti all'ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi erogati ai cittadini

Capo V

Norme finali

Art. 12 Disposizioni transitorie.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di approvazione.

*o*o*o*o*

OSTGLIA lì 22 marzo 2016